COMUNE DI GENOVA

Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1346 DEL 16/11/2026

OGGETTO: **VIA S. FONTANAROSSA**

TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA VEICOLARE PER LAVORI DI RIPRISTINI STRUTTURALI PER PANNELLI FONOASSORBENTI AUTOSTRADALI

IL DIRIGENTE

Vista

l'istanza della Società Autostrade per l'Italia, S.p.A. PG/ 469618/2026 del 16/09/2026 con la quale ha richiesto l'emissione del provvedimento di modifica della viabilità in un tratto della strada in oggetto nel territorio del Municipio III bassa Valbisagno, nell'ambito dei lavori di ripristini strutturali e installazioni pannelli fonoassorbenti autostradali;

Atteso

che l'esecuzione dei lavori in esame comporta l'occupazione di una parte della carreggiata destinata al transito veicolare e di conseguenza una parzializzazione della stessa nel segmento stradale interessato dall'occupazione suolo;

Considerato

che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

Preso atto

dell'autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico rilasciata dall'Ufficio Permessi del Municipio III° Bassa Valbisagno, OS-260916-961-26, Prot. nr 589610/2026 del 10/11/2026;

Valutato

che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica

Tenuto conto

che, con apposita nota trasmessa in data 10/11/2026, è stata resa edotta la Polizia Locale e il Municipio III° bassa Valbisagno, territorialmente competente delle modifiche alla viabilità in questione, senza ricevere, entro il termine assegnato, alcuna osservazione in merito

Ritenuto opportuno:

- istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica incolumità;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto il Piano di segnalamento temporaneo presentato dall'impresa esecutrice dei lavori, in allegato quale parte integrante e sostanziale;

Visto inoltre:

- le valutazioni viabilistiche di polizia stradale espresse ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013;
- Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*", artt. 5, 6 e 7;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", art. 107;
- Statuto del Comune di Genova, approvato in ultimo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29/06/2021, art. 51 comma 10;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "*disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*";
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "*i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"*;

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte in via S. Fontanarossa, all'altezza del civ.12r, fino al

giorno 15/12/2026, sono istituiti i seguenti provvedimenti di traffico:

è istituito il senso unico alternato regolato da movieri o da agenti di Polizia Stradale;

è istituito il limite massimo di velocità dei 30 km/h orari;

è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli non afferenti alle lavorazioni;

è istituito il divieto di sorpasso;

durante le lavorazioni il transito pedonale dovrà sempre essere garantito in sicurezza;

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori e la contestuale rimozione della segnaletica temporanea installata e/o tracciata per il cantiere. Per quanto riguarda la rimozione della segnaletica orizzontale temporanea, se lo strato di usura della strada non deve essere rifatto in occasione del cantiere, o se il cantiere comporta interventi in fasi successive, le strisce gialle devono essere rimosse senza lasciare tracce sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o intralcio alla circolazione (così come previsto dall'art. 8.5 dell'allegato al Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 e dall'art. 35 comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

È fatto obbligo al richiedente, al termine dei lavori e per tutta la durata del cantiere, di provvedere al ripristino ed al mantenimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale interessata dalla manomissione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel "Disciplinare tecnico ripristini stradali" approvato con D.D. n. 4020 del 13/07/2026, Allegato

1, paragrafi 2.5 "Ripristino segnaletica stradale e sicurezza" e 2.6 "Obbligo di mantenimento della piena funzionalità della segnaletica".

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

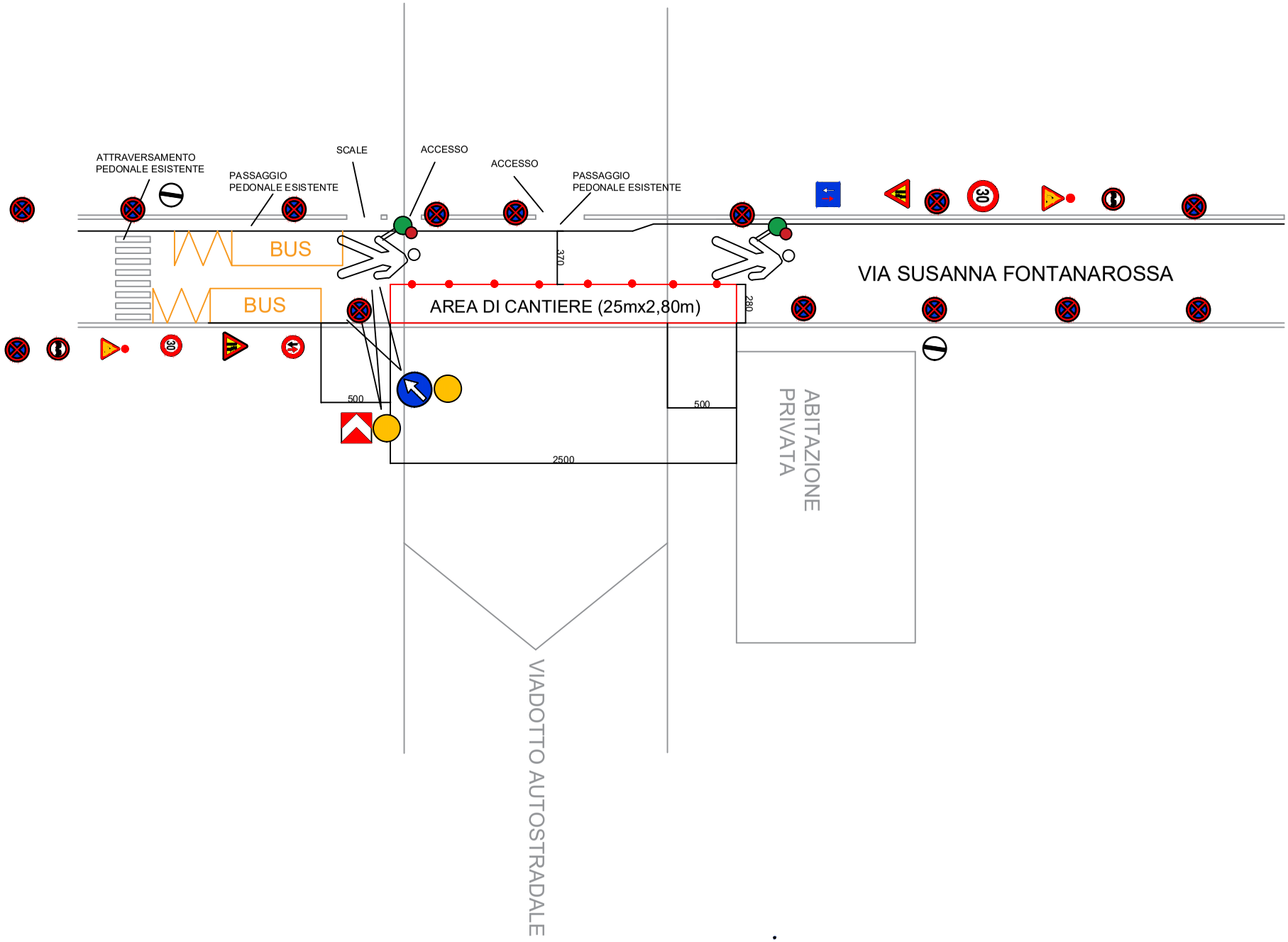
Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

- All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, nonché al ripristino della stessa a cessate esigenze, con regolamentazione per tempo vigente prima dell'adozione del presente provvedimento
- alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.


ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ESISTENTE
PASSAGGIO PEDONALE ESISTENTE
SCALE
ACCESSO
ACCESSO
PASSAGGIO PEDONALE ESISTENTE
BUS
BUS
AREA DI CANTIERE (25mx2,80m)
370
280
500
500
2500
VIA SUSANNA FONTANAROSSA
ABITAZIONE PRIVATA
VIADOTTO AUTOSTRADALE
30
30